Con il suo terzo motivo, il ricorrente deduce infine una violazione, da parte del Tribunale, dell'obbligo di motivazione delle sentenze e dei principi di non discriminazione e del rispetto dei diritti della difesa, nonché uno snaturamento degli elementi di prova sottoposti alla sua valutazione. Tale ultimo motivo è composto da tre parti.

Con la prima parte del terzo motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato sia il principio di non discriminazione sia il suo obbligo di motivazione e le regole sull'acquisizione della prova, concludendo che la conoscenza da parte di alcuni candidati al concorso del documento sul quale si basava la prova scritta non comportava una violazione del principio di non discriminazione e non esigendo che la convenuta offrisse prove concrete in merito all'assenza di discriminazione legata a tale circostanza.

Con la seconda parte del medesimo motivo, il ricorrente afferma la violazione del principio di non discriminazione e lo snaturamento degli elementi di prova sottoposti alla valutazione del Tribunale in quanto quest'ultimo avrebbe ritenuto che la composizione della commissione era sufficientemente stabile per assicurare la comparazione e la valutazione obbiettiva dei candidati, mentre gli elementi del fascicolo dimostrerebbero, al contrario, l'assenza di stabilità sufficiente nella composizione di tale commissione e la mancata comunicazione al Tribunale da parte della convenuta di varie informazioni fattuali.

Infine, con la terza parte di tale motivo, il ricorrente deduce una nuova violazione del principio di non discriminazione e delle regole sull'acquisizione della prova, nonché una violazione dei diritti della difesa, legate alle conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale in merito alla imparzialità dei membri della commissione.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgerichts Ried im Innkreis (Austria) il 2 giugno 2008 — Procedimento penale a carico di Roland Langer

(Causa C-235/08)

(2008/C 223/35)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Ried im Innkreis

Imputato nella causa principale

Roland Langer

Questioni pregiudiziali

1) Se l'art. 43 CE (Trattato che istituisce la Comunità europea, nella versione 2 ottobre 1997, da ultimo modificato con l'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea del 25 aprile 2005, GU CE L 157, pag. 11) vada interpretato nel senso che esso osta a una disposizione che prevede l'affidamento della gestione dei giochi d'azzardo in case da gioco esclusivamente a società per azioni con sede nel territorio dello Stato membro in questione, e quindi la costituzione o l'acquisto di una società di capitali situata in tale Stato membro;

2) se gli artt. 43 CE e 49 CE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a un monopolio esistente all'interno di uno Stato in relazione a determinati giochi d'azzardo, quali per esempio i giochi d'azzardo proposti in case da gioco, qualora nello Stato membro di cui trattasi manchi, nel complesso, una politica coerente e sistematica di limitazione del gioco d'azzardo, in quanto gli organizzatori titolari di concessione statale sollecitano e promuovono (attraverso la televisione, i giornali e le riviste) la partecipazione a giochi d'azzardo — quali scommesse e lotterie statali — tanto che i messaggi pubblicitari offrono addirittura un premio in contanti abbinato a un biglietto della giocata poco prima dell'estrazione del lotto («TOI TOI TOI — Glaub' ans Glück») (Buona fortuna — credi nella fortuna);

3) se gli artt. 43 CE e 49 CE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione secondo cui tutte le concessioni per giochi d'azzardo e case da gioco, previste in una disciplina nazionale sul gioco d'azzardo, sono accordate per 15 anni in base a una normativa che ha escluso dalla gara d'appalto i concorrenti dell'area comunitaria (non appartenenti a tale Stato membro).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 4 giugno 2008 — Swiss Re Germany Holding GmbH/Finanzamt München für Körperschaften

(Causa C-242/08)

(2008/C 223/36)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Swiss Re Germany Holding GmbH

Convenuto: Finanzamt München für Körperschaften

Questioni pregiudiziali

1) Se l'art. 9, n. 2, lett. e), quinto trattino e l'art. 13, parte B, lett. a), e d), nn. 2 e 3, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE ([1]), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, debbano essere interpretati nel senso che l'assunzione di un contratto di riassicurazione vita che avviene dietro corresponsione di un prezzo da parte dell'acquirente e sulla base del quale l'acquirente del contratto, con il consenso del contraente dell'assicurazione, assume l'attività di riassicurazione esercitata dall'assicuratore precedente, esente da imposta, eseguendo al suo posto le prestazioni di riassicurazione nei confronti del contraente dell'assicurazione, debba essere considerata

   a) quale operazione di assicurazione o bancaria ai sensi dell'art. 9, n. 2, lett. e), quinto trattino, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, ovvero

   b) quale operazione di riassicurazione ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, ovvero

   c) quale operazione composta sostanzialmente, da una parte, dall'assunzione, esente da imposta, di un impegno, e dall'altra da un'operazione, esente da imposta, relativa a crediti, ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. d), nn. 2 e 3, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari.

2) Se la soluzione della prima questione muti qualora il corrispettivo per il trasferimento venga versato non dall'acquirente, bensì dall'assicuratore precedente.

3) In caso di soluzione negativa della prima questione, lett. a), b), e c): se l'art. 13, parte B, lett. c), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari debba essere interpretato nel senso che

   — il trasferimento a titolo oneroso di contratti di riassicurazione vita costituisce una cessione e

   — nel caso di applicazione dell'art. 13, parte B, lett. c), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, non si debba distinguere a seconda che il luogo delle attività esenti da imposta sia situato nello Stato membro della cessione o in un altro Stato membro.

([1]) GU L 145, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln (Germania) il 9 giugno 2008 — Gaz de France — Berliner Investissement SA/Bundeszentralamt für Steuern

(Causa C-247/08)

(2008/C 223/37)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Köln

Parti

Ricorrente: Gaz de France — Berliner Investissement SA

Convenuto: Bundeszentralamt für Steuern

Questioni pregiudiziali

1) Se l'art. 2, lett. a), in combinato disposto con l'allegato, lett. f), della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi ([1]), debba essere interpretato nel senso che anche una società francese avente la forma societaria di una «société par actions simplifiée» può essere considerata, già per gli anni precedenti al 2005, come «società di uno Stato membro» ai sensi di tale direttiva e deve quindi esserle garantita, per gli utili distribuiti dalla sua controllata tedesca nel 1999, ai sensi dell'art. 5, n. 1, della medesima direttiva 90/435/CEE, l'esenzione dalla ritenuta alla fonte.

2) Per il caso in cui la questione sub 1) debba essere risolta negativamente:

   Se l'art. 2, lett. a), in combinato disposto con l'allegato, lett. f), della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi, violi l'art. 43 CE e l'art. 48 CE, oppure l'art. 56, n. 1, CE e l'art. 58, nn. 1, lett. a), e 3, CE, in quanto prevede, in combinato disposto con l'art. 5, n. 1, della direttiva 90/435/CEE, un'esenzione dalla ritenuta alla fonte, all'atto della distribuzione degli utili di una controllata tedesca, a vantaggio di una società controllante francese che rivesta la forma di una «société anonyme», di una «société en commandite par actions» o di una «société à reponsabilité limitée», ma non a favore di una società controllante francese avente la forma giuridica di una «société par actions simplifiée».

([1]) GU L 225, pag. 6.